

# REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

## INDICE

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, definizioni.	pag.10
Art. 2 – Competenze.	pag.12
Art. 3 – Responsabilità.	pag.12
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.	pag.13
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.	pag.13

### CAPO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art.6 –Dichiarazione di morte, autorizzazione a tumulazione/ inumazione/ cremazione	pag.14
Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori.	pag.14
Art. 8 – Feretri.	pag.14
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.	pag.15
Art. 10 - Verifica e chiusura feretri.	pag.16
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento.	pag.16

### CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Norme Generali.	pag.16
Art. 13 – Norme specifiche.	pag.17
Art. 14 – Particolari precauzioni igienico-sanitarie.	pag.18
Art. 15 - Riti religiosi e civili.	pag.18
Art. 16 - Rimessa delle autofunebri.	pag.18

### CAPO IV - CIMITERI

Art. 17 - Elenco cimiteri.	pag.18
Art. 18 - Disposizioni generali di Vigilanza.	pag.19
Art. 19 – Ammissione al cimitero e reparti speciali.	pag.19
Art. 20 – Autorizzazione alla sepoltura.	pag.19

## CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 21 – Inumazione. \_\_\_\_\_ pag.20  
Art. 22 – Tumulazione. \_\_\_\_\_ pag.20

## CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 23 - Esumazioni ordinarie. \_\_\_\_\_ pag.20  
Art. 24 – Estumulazioni ordinarie. \_\_\_\_\_ pag.21  
Art. 25 – Esumazione ed estumulazione straordinaria. \_\_\_\_\_ pag.21  
Art. 26 - Oggetti da recuperare. \_\_\_\_\_ pag.22

## CAPO VII – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CENERI E DISPERSIONE

- Art. 27 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. \_\_\_\_\_ pag.22  
Art. 28 - Urne cinerarie, affidamento. \_\_\_\_\_ pag.22  
Art. 29 - Dispersione delle ceneri. \_\_\_\_\_ pag.23

## CAPO VIII – POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 30 – Orario e riti funebri. \_\_\_\_\_ pag.24  
Art. 31 – Divieti. \_\_\_\_\_ pag.24

## CAPO IX - CONCESSIONI

- Art. 32 - Sepolture in loculi. \_\_\_\_\_ pag.24  
Art. 33 - Cellette ossario. \_\_\_\_\_ pag.25  
Art. 34 - Concessioni pregresse in loculo. \_\_\_\_\_ pag.25  
Art. 35 – Estinzione. \_\_\_\_\_ pag.26  
Art. 36 - Rinuncia a concessione a tempo determinato. \_\_\_\_\_ pag.26  
Art. 37 – Revoca. \_\_\_\_\_ pag.26  
Art. 38 – Decadenza. \_\_\_\_\_ pag.27  
Art. 39 - Provvedimenti conseguenti la decadenza. \_\_\_\_\_ pag.27

## CAPO X – PERSONALE DEL CIMITERO E POMPE FUNEBRI

- Art. 40 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero. \_\_\_\_\_ pag.27  
Art. 41 - Imprese funebri. \_\_\_\_\_ pag.28  
Art. 42 – Divieti. \_\_\_\_\_ pag.28

**CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 43 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.	pag.29
Art. 44 - Registro delle operazioni cimiteriali.	pag.29
Art. 45 - Scadenzario delle concessioni.	pag.29
Art. 46 – Cautele.	pag.29
Art. 47 – Tariffe.	pag.30
Art. 48 – Sanzioni.	pag.30
Art. 49 - Norma finale e di rinvio.	pag.30

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto, definizioni.

1. Le norme del presente regolamento sono poste in essere nell' osservanza delle disposizioni di cui:

- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934,
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
- LEGGE n. 130 del 30 marzo 2001,
- D.P.R. 396/2000 – regolamento dello Stato Civile
- Legge della Regione Lombardia 18 novembre 2003, n. 22
- Legge della regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 6,
- Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6,
- Regolamento Regionale n.14 del 30 gennaio 2007.

2. Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004, che così recita:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*

- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

- *revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;*
- *riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;*
- *sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;*
- *salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;*
- *sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
- *tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;*
- *tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;*
- *traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*
- *trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;*
- *trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;*
- *tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *urna cineraria: contenitore di ceneri.*

## **Art. 2 - Competenze.**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L..

## **Art. 3 - Responsabilità.**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il servizio di osservazione delle salme;

b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, provvedendo gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di Niardo (art.34, comma 2, lett b Reg. Regionale n.6/2004);

c) il servizio obbligatorio per la fornitura della cassa, il trasporto e l'inumazione o cremazione per le persone residenti i cui familiari, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione degli interessati qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti (ISEE)

d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

e) le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria

f) l'inumazione dei cadaveri esumati o estumulati, ancora indecomposti.

g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.**

1. Sono accessibili al pubblico, presso gli uffici comunali e/o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## CAPO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

### **Art. 6 – Dichiarazione di morte, autorizzazione a tumulazione/ inumazione/ cremazione.**

1. Per la dichiarazione di morte, l'autorizzazione a tumulazione o inumazione, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile (D.P.R. 396/2000) il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

### **Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori.**

1. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- b) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- c) alla abitazione propria o dei familiari.

I trasporti di cui sopra sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del Regolamento Regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.

2. Il Comune di NIARDO provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

3. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.

4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **Art. 8 – Feretri.**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, comma 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 comma 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua

corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 10 - Verifica e chiusura feretri.**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

#### **Art. 11 - Piastrina di riconoscimento.**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 12 - Norme Generali.**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al

crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma precedente.

5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda U.S.L. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

6. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

7. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

8. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

9. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

### **Art. 13 - Norme specifiche.**

1. Trasporti all'interno del Comune: si osservano le norme riportate di cui al precedente art.12, comma 7. Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve. In caso di cerimonia o particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.

2. Trasporti in altri Comuni: Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento/cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune ove avverrà il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze al defunto.

3. Trasporti da altro Comune: Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze direttamente al cimitero.

4. Trasporti all'estero e dall'estero: Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379), o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

5. Trasporto di ceneri e resti: Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

6. Trasporto per la cremazione: Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

#### **Art. 14 – Particolari precauzioni igienico-sanitarie.**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 15 - Riti religiosi e civili.**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

#### **Art. 16 - Rimessa delle autofunebri.**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **CAPO IV - CIMITERI**

#### **Art. 17 - Elenco cimiteri.**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero in essere sito a NIARDO – Via Valle

## **Art. 18 - Disposizioni generali di Vigilanza.**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

## **Art. 19 - Ammissione al cimitero e reparti speciali.**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - b) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma aventi in esso, al momento della nascita la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in NIARDO;
  - d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
  - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
  - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **Art. 20 - Autorizzazione alla sepoltura.**

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso, resti o ceneri, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000 - Regolamento dello Stato Civile.

## CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### Art. 21 – Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per la durata di venti anni dal giorno del seppellimento.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza interruzione, salvo diverso ordine dovuto a necessità logistiche di intervento e di accesso agli scavi dei mezzi meccanici.
3. E' previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg.Reg. n. 6/2004.

### Art. 22 – Tumulazione.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

## CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### Art. 23 - Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un ventennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi avvalendosi anche di sistemi informatici. Le esumazioni ordinarie sono gratuite.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si procederà alla raccolta delle ossa: le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento, previa contratto di concessione nelle cellette ossario. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il

nome e cognome del defunto. La raccolta e traslazione delle ossa è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
- essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
  - essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

#### **Art. 24 – Estumulazioni ordinarie.**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
3. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
6. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

#### **Art. 25 – Esumazione ed estumulazione straordinaria.**

1. L'esumazione/estumulazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

## **Art. 26 - Oggetti da recuperare.**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## **CAPO VII – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CENERI E DISPERSIONE**

### **Art. 27 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

### **Art. 28 - Urne cinerarie, affidamento.**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte, le cui ceneri contengono.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario, salvo si disponga diversamente. È consentita l'inumazione o la tumulazione dell'urna cineraria all'interno di un loculo in fossa di cui si sia titolari di concessione: tale facoltà non altera in alcun modo il tipo e la scadenza del contratto originario; le opere necessarie verranno sostenute spese del concessionario e sotto la sua responsabilità per quanto riguarda i lavori necessari al collocamento dell'urna.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;

- oppure volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- il luogo di conservazione;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

5. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in triplice copia; una è conservata dal Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate), una da chi prende in consegna l'urna.

## **Art. 29 - Dispersione delle ceneri.**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui si trova il cimitero.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione deve essere allegato il documento di cui all'art.7 della legge regionale n. 22 del 2003.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dagli aventi diritto come specificato dall'art.13, comma 5 del regolamento regionale n. 6 del 2004.

## CAPO VIII – POLIZIA DEI CIMITERI

### Art. 30 – Orario e riti funebri.

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero e dei funerali sono stabiliti dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Le cerimonie funebri possono essere svolte tutti i giorni previo accordo con Il Responsabile del Servizio.

### Art. 31 – Divieti.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
  - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## CAPO IX - CONCESSIONI

### Art. 32 - Sepolture in loculi.

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale il loculo

viene concesso. I contratti di concessione dovranno riportare le generalità del defunto. La tumulazione di cadaveri diversi da quelli per i quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento.

2. La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) rinnovabile una sola volta optando per un periodo di anni 10 (dieci) o per un periodo di anni 20 (venti).

3. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture nei loculi sono assegnate solo in presenza di feretro, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale. Nel caso di loculo prenotato, le operazioni inerenti l'applicazione, la rimozione della lapide e sue finiture sono a carico del detentore della concessione o sue imprese di fiducia. Sarà invece onere del comune la sigillatura del loculo e l'allaccio alla rete elettrica del cimitero.

4. Qualora la concessione sia stata fatta per la futura sepoltura (loculi a disposizione), è consentito il prolungamento/rinnovo del contratto per un periodo massimo di 40 (quaranta) anni dalla sepoltura del defunto.

### **Art. 33 - Cellette ossario.**

1. Le concessioni delle cellette ossario sono accordate per la tumulazione delle ceneri (derivanti da cremazione di cadavere) o dei resti ossei.

2. La concessione per la tumulazione di urne cinerarie ha la durata di anni 20 (venti) o 30 (trenta) a discrezione del concessionario, rinnovabile una sola volta per un periodo di tempo pari alla metà della concessione originaria.

3. La concessione per la tumulazione di cassette dei resti ossei la durata di anni 10 (dieci) rinnovabile una sola volta per un periodo di anni 10 (dieci).

4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in un solo ossario, compatibilmente con le dimensioni delle stesse e senza rimandare la scadenza originaria della concessione.

5. Casi particolari in difformità al presente Regolamento potranno essere autorizzati dal Sindaco.

### **Art. 34 - Concessioni pregresse in loculo.**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. In ogni caso, secondo la durata massima delle concessioni (30 anni oltre 20 anni per il rinnovo massimo= 50 anni massimo ammissibili) la durata della concessione in loculo non potrà superare i 50 anni dalla data del seppellimento.

A titolo esemplificativo:

- concessioni trentennali con contratto precedente al regolamento in vigore dal 2011, con rinnovo trentennale o ventennale già effettuato non potranno essere rinnovate successivamente alla scadenza, poiché hanno già raggiunto la permanenza massima consentita

- concessioni trentennali con contratto precedente al regolamento in vigore dal 2011, con un primo rinnovo decennale scaduto potranno essere rinnovate con nuova concessione massimo decennale. (30+10+10=50)

Ad ogni feretro che abbia goduto di una permanenza in loculo pari o superiore ai 50 anni, non è concesso ulteriore rinnovo.

### **Art. 35 – Estinzione.**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. n. 6/2004.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **Art. 36 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
  - al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da cadavere;
  - all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da cadavere;
  - al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
  - al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
  - al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione o quando la rinuncia sia riferita ad una concessione già rinnovata.
3. Qualora la rinuncia sia dovuta al trasferimento del cadavere in altro loculo/ossario, non verrà richiesto il pagamento del relativo diritto di tumulazione.

### **Art. 37 – Revoca.**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

## **Art. 38 – Decadenza.**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro tre giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

## **Art. 39 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **CAPO X – PERSONALE DEL CIMITERO E POMPE FUNEBRI**

### **Art. 40 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero.**

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 41 - Imprese funebri.**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

#### **Art. 42 - Divieti.**

1. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

## CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 43 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.**

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:
  - di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
  - di salme, ceneri o resti dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
  - in situazioni di lutto cittadino.

### **Art. 44 - Registro delle operazioni cimiteriali.**

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

### **Art. 45 - Scadenario delle concessioni.**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **Art. 46 - Cautele.**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

### **Art. 47 – Tariffe.**

1. Le tariffe, sulla base dell' "Allegato A", sono stabilite dalla Giunta Comunale tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti. La Giunta Comunale stabilirà anche la periodicità e le modalità di adeguamento delle stesse, secondo i disposti e i principi contenuti nell'art. 117 T.U. leggi ordinamento Enti locali, approvato con D.lgs. 267/00.

### **Art. 48 – Sanzioni.**

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

### **Art. 49 - Norma finale e di rinvio.**

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il Regolamento dei servizi funerari, necroscopici cimiteriali e di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2011.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e al Regolamento Regionale Lombardia n. 014 del 30 gennaio 2007.